

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michele Prestini
Mario Luca Rizzi

IL NOTAIO
Marina Campeggi

I CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Assolari

L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bergamo

del Collegio notarile di Bergamo

del Centro studi consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio Siset-Cisl di Bergamo

Dubbi e quesiti su reddito e pensione di cittadinanza

Tema caldo. Ancora diversi interrogativi da parte dei potenziali fruitori Domande dal 6 marzo. Sul sito dell'Inps disponibile un manuale scaricabile



Il tema legato a reddito e pensione di cittadinanza continua ad essere in queste settimane al centro del dibattito. L'Inps crea un manuale ad hoc

MARCO CONTI

Nonostante sia il tema del momento, su reddito e pensione di cittadinanza sono ancora molti i dubbi espressi dai potenziali fruitori. Premesso che le domande possono essere presentate dal prossimo 6 marzo con una delle seguenti opzioni: presso gli uffici postali tramite il modello cartaceo dell'Inps; on line sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche (www.redditodicittadinanza.gov.it) tramite le credenziali Spid (informazioni sul sito www.spid.gov.it); presso i Centri di assistenza fiscale (Caf), vediamo alcune tematiche in chiaroscuro affrontate dall'Inps.

Per quanto concerne la pensione di cittadinanza (Pdc), si tratta di un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà. Non sono pertanto previsti adempimenti legati al lavoro, come nel reddito di cittadinanza (Rdc), basta presentare domanda te-

nendo conto che non solo il capofamiglia ma tutti i componenti del nucleo familiare, devono avere età pari o superiore a 67 anni. Se si è già beneficiari del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc opera d'ufficio. Nel caso sia accolta la domanda per il Reddito di cittadinanza, le Poste comunicano (con email o sms) la data in cui recarsi nei propri uffici a ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non è possibile avere più carte.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Inps dell'accoglimento della domanda, tutti i componenti il nucleo familiare devono rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did). A oggi la Did può essere comunicata presso i Centri per l'impiego o presso

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.607

Bonus mobili, i termini della domanda

Ho avviato lo scorso anno dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di mia proprietà, per i quali è stata presentata la relativa Cila e ho acquistato una cucina, completa di elettrodomestici della quale ho pagato tramite bonifico il 40% a titolo di acconto a dicembre. Pagherò il restante 60% alla consegna della cucina a febbraio. Per poter usufruire nel 2019 del bonus mobili per l'acquisto della cucina, dovrei effettuare la comunicazione all'Enea entro il 19 febbraio 2019; tuttavia, il sito è destinato solo alla trasmissione dati degli interventi la cui fine dei lavori ricade nell'anno 2018. Pertanto dovrò effettuare la comunicazione entro 90 giorni dalla consegna della cucina, anche senza comunicazione all'Enea, potrò usufruire della detrazione Irpef nel 2019 per il 40% già versato a titolo di acconto?

— LETTERA FIRMATA

Per usufruire della detrazione sugli acconti versati per la cucina lo scorso anno, in seguito a una breve proroga, dovrà inviare comunicazione all'Enea entro domani 21 febbraio. Questo perché la trasmissione dati dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data apertura sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018. La trasmissione sugli interventi realizzati va effettuata seguendo i seguenti passi: Fase 1. Registrazione degli utenti; Fase 2. Dati del Beneficiario; Fase 3. Dati dell'immobile; Fase 4. Scheda descrittiva degli interventi; Fase 5. Riepilogo; Fase 6. Trasmissione. Con riferimento alla Fase 4, si segnala è costituita da un unico modello che comprende tutti gli interventi previsti: all'interno l'utente compilerà solo le parti di suo interesse.

RISPOSTA N. 1.608

Tende da sole, obbligatorio l'invio del modulo Enea

È obbligatoria la nuova comunicazione all'Enea per le spese sostenute nel 2018 per l'acquisto di schermature solari (tende da sole)?

— LETTERA FIRMATA

La legge di stabilità 2018 ha modificato con decorrenza 1/1/2018 l'art. 16 del D.L. 63/13

relativo alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, introducendo l'obbligo dell'invio della nuova comunicazione all'Enea in presenza di interventi elencati nell'art. 16 bis del Tuir che comportano anche un miglioramento energetico. È una comunicazione diversa da quella prevista per l'ottenimento delle detrazioni fiscali connesse ad interventi di risparmio e riqualificazione energetica ed anche ulteriore in quanto è prevista dal 2018 per gli interventi di ristrutturazione edilizia con efficienza energetica. A partire dall'anno 2015, la legge n. 190/2014, art. 1, comma 47, ha introdotto la possibilità di fruire della detrazione per risparmio energetico per «l'acquisto e posa in opera di tende esterne, chiusure oscuranti e altri dispositivi di protezione solare»; tali lavori, non potendo rientrare nella detrazione 50% per recupero edilizio (vedi elenco Agenzia delle Entrate), potranno beneficiare solo della detrazione per risparmio energetico.

RISPOSTA N. 1.609

Invalido al 60%, le detrazioni auto mi spettano?

Essendo invalido al 60% ho diritto all'agevolazione per l'acquisto di un'autovettura da parte di disabili ex legge 104/1992? Poiché il 19% della spesa è detraibile dall'Irpef, ma non ho capienza, la somma mi verrà rimborsata come accade per le spese mediche?

— LETTERA FIRMATA

L'agevolazione ai fini Irpef per l'acquisto dell'autovettura consiste in una detrazione pari al 19% del costo sostenuto, da calcolare su una spesa massima di euro 18.075,99 e solo se il veicolo è utilizzato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili. Può essere fruita solo dai seguenti soggetti o, qualora fosse fiscalmente a suo carico, da un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile: non vedenti; disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento e disabili con grave limitazione della capacità di movimento o affetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedito capacità motorie (solo per quest'ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo). L'incapienza del contribuente, che si ha qualora la detrazione fosse d'importo superiore all'imposta dovuta, non dà luogo a rimborso.

Notaio

RISPOSTA N. 1.610

Acquisto immobile
Spese scalabili
per la plusvalenza?

Ho acquisito come privato un appartamento all'asta nel corso dell'anno 2018 per 30 mila euro. Nel corso dello stesso anno ho sostenuto alcune spese: intermediazione immobiliare (800 euro), imbianchino (1.500 euro) e soprattutto una buonuscita di mille euro in contanti nei confronti dell'esecutato per permettermi di entrare in possesso dell'appartamento senza attendere ulteriori tempi. Ora ho trovato un papabile compratore. Inoltre sosterrò io le spese notarili per la vendita e le spese del mutuo (assicurative, mediazione, etc) che dovrebbe sostenere l'acquirente per circa 5.000 euro. Il prezzo di vendita è 55.000 euro. Chiedo: è possibile scalare dal prezzo di vendita tutte le spese sopra indicate al fine del calcolo della plusvalenza?

— LETTERA FIRMATA

Ai sensi dell'art.68 D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, la plusvalenza in oggetto è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta ed il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo «inerente» all'immobile oggetto di cessione. Occorre quindi valutare, caso per caso, l'inerenza del costo al bene immobile. Certamente possono essere detratte le spese di acquisto (spese notarili, imposte pagate per l'acquisto, spese di mediazione), come pure le spese di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'immobile. L'effettivo pagamento dei «costi inerenti» di cui trattasi deve risultare da idonea documentazione, che il contribuente ha l'obbligo di conservare, anche per il caso di controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

RISPOSTA N. 1.611

Col testamento
olografo si rischia
l'impugnazione?

Sono single, non sposato e con fratelli, sorelle e nipoti ed è mia intenzione fare testamento olografo e indicare come unico erede di tutto il patrimonio un solo nipote: è obbligatorio depositare e convalidare il testamento presso un notaio per evitare che esso venga successivamente impugnato da uno o più parenti?

— LETTERA FIRMATA

Gli unici soggetti cui la legge riserva una quota di eredità sono il coniuge, i discendenti e gli ascendenti. Non è obbligatorio, bensì sicuramente consigliabile depositare il testamento

TROVA INCENTIVI

Dieci milioni di euro a disposizione
con il bando europeo per la cultura

Risorse per oltre 10 milioni di euro a sostegno della cultura. Lo stabilisce un nuovo bando di programmazione europea tramite Europe Direct Lombardia, centro d'informazione della Commissione europea operante nella nostra regione. Il bando si rivolge a imprese private, organizzazioni non-profit, associazioni, fondazioni, comuni e consigli comunali con l'obiettivo di definire e testare politiche e azioni per sostenere lo sviluppo delle industrie culturali e creative. Citiamo le caratteristiche principali riguardanti le tre azioni previste dal bando. Azione 1: sostegno alle attività di promozione, marketing e branding di servizi di «video on demand». L'obiettivo è migliorare la visibilità, la reperibilità e il pubblico globale delle opere audiovisive europee e accrescere la collaborazione transfrontaliera tra i servizi europei di Vod. Azione 2: sostegno allo sviluppo di pacchetti «On line Ready». Si vuole così estendere la loro disponibilità e visibi-

lità sui servizi di Vod forniti in Paesi europei ed extraeuropei. L'azione 3 prevede infine il sostegno a strategie innovative e strumenti on line per la circolazione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive europee, tra cui iniziative di sviluppo del pubblico focalizzate su strategie innovative e partecipative che raggiungano un pubblico più ampio con film europei. La dotazione è pari a 10,16 milioni di euro. L'Ue finanzia al massimo il 60% dei costi ammissibili. I moduli da compilare per candidarsi al bando sono scaricabili sul sito dell'Eacea (l'Agenzia europea esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura) dedicato al bando (link: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-302018_en). Domande sino alle ore 12 del prossimo 5 aprile. I progetti devono avere una durata di 12 mesi con inizio tra il 1° settembre 2019 e il 1° gennaio 2020. Info: e-mail eacea-media-online@ec.europa.eu e sul sito www.regione.lombardia.it, sezione Bandi.

M. C.



— LETTERA FIRMATA

Purtroppo dal quesito posto, non abbiamo tutte le informazioni per poterle dare un riscontro preciso sulla sua situazione pensionistica, ma sicuramente alla scadenza del suo contratto a termine in essere, previa verifica dei requisiti previsti (30 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi, 13 settimane nei precedenti 48 mesi), potrebbe richiedere la Naspi, l'indennità darà diritto all'accredito figurativo delle settimane di copertura fino a conclusione del periodo indennizzato senza che lei debba richiedere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari. Con il compimento dei 62 anni in data del 07.10.2019, lei potrebbe richiedere di accedere a Quota 100 alla conclusione del rapporto

a termine e il trattamento pensionistico si ritiene possa decorrere dal 01.02.2020 se nel settore privato o 01.05.2020 se del pubblico. Qualora lei richiedesse la pensione anticipata ordinaria, sarebbe opportuno che richieda un Ecocert per verificare le 2227 settimane di copertura, in quanto se raggiunte alla data del 11.01.2020 il trattamento pensionistico con riforma Monti-Fornero si ritiene possa decorrere a partire dal 01.05.2020. Si precisa infine che il trattamento pensionistico in quota 100, a differenza della pensione anticipata ordinaria, è di totale incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, unica eccezione possibile si ha per il lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino all'età di vecchiaia. Nel caso di cumulo si perde

presso un notaio. Infatti, sebbene il testamento olografo (scritto di pugno, datato e sottoscritto dal testatore) sia una delle forme di testamento previste dalla legge, il rischio nella redazione di un olografo è connesso alla possibilità che lo stesso venga smarrito, oppure sottratto da qualche parente che non è stato ivi menzionato, inconvenienti che non sussistono in caso di testamento pubblico o segreto. Inoltre, l'assistenza del notaio, cui Le consiglio di rivolgersi per la redazione del testamento, garantirà che le volontà da Lei espresse siano redatte in conformità alla legge.

RISPOSTA N. 1.612

La sublocazione
di un garage
cosa comporta?

Volevo chiedere se posso stipulare un contratto di subaffitto di un garage (a mia tutela). Il garage che vorrei subaffittare non è di mia proprietà, ma è di una zia che sta alla casa di riposo. Devo chiederle espressamente oppure posso procedere?

— LETTERA FIRMATA

Con il contratto di sublocazione il conduttore ha la facoltà, salvo patto contrario, di sublocare ad un terzo l'immobile che già detiene in forza del contratto di locazione. Dalla sua domanda pare di evincere che lei sia già il locatario dell'autorimessa di proprietà della zia e che ora intenda concedere detta autorimessa in sublocazione ad un terzo.

Fatta detta premessa, è essenziale visionare l'originario contratto di locazione tra lei e la zia, al fine di analizzarne le clausole, la durata e le pattuizioni relative alla facoltà ovvero, più probabilmente, al divieto di sublocazione dell'autorimessa inserite in detto originario contratto. Le consiglio, pertanto, di far visionare detto contratto al Suo professionista di fiducia, al fine di verificarne le pattuizioni.

Consulenti
del lavoro

RISPOSTA N. 1.613

Quesiti su Fornero
quota 100
e dintorni

Ho fatto un'esplorativa a novembre 2018 e mi hanno detto che maturo i requisiti per accedere alla pensione di anzianità con la legge Fornero l'11 gennaio 2020. Attualmente ho un contratto di lavoro a tempo determinato che mi scade il 15 novembre 2019. Se dovessi terminare il rapporto di lavoro in quella data, potrei accedere ugualmente sfruttando l'Aspi per arrivare ai requisiti fino a gennaio 2020? O dovrei fare i versamenti volontari? Altra soluzione è la quota 100 che mi matura al compimento del 62esimo anno di età (7 ottobre 2019) avendo più di 38 anni di contributi versati. Dovrei smettere di lavorare il 7 ottobre? La pensione da quando mi decorre? Voi cosa mi consigliate?

@Trova
Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:
• compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
• consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
• manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
• vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda) ☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro ☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore
Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

l'annualità di pensione.

Amministratore
di condominio

RISPOSTA N. 1.614

Quell'ascensore
da rifare e le spese
da ripartire

L'ascensore comune del nostro condominio, che è inserito nel contesto di un palazzo storico, ha necessità di essere rifatto per un suo buon 60-70% perché ha delle parti meccaniche e elettriche che da tempo continuano a rompersi e sono anche fuori norma. Ora pare essere arrivato il momento buono e tutti noi vogliamo metterci a posto. Alcuni condomini sostengono che tale intervento sull'ascensore, essendo diretto anche al conseguimento di obiettivi di sicurezza e incolumità delle persone, fa aumentare il valore di tutte le proprietà individuali, e le sue spese devono essere ripartite in ragione delle rispettive proprietà millesimali. È corretto questo modo di ripartire tali spese?

— LETTERA FIRMATA

Per l'espressa formulazione dell'art. 1124 del cc., le spese per la manutenzione o la sostituzione dell'ascensore già esistente sono ripartite tra i proprietari degli immobili cui servono, per la metà in ragione del valore delle singole unità, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Salvo diversa indicazione contenuta in un regolamento condominiale contrattuale. Possono farsi rientrare tra le spese di manutenzione dell'ascensore tutte quelle dirette a sostituire componenti quali le linee ed i dispositivi elettrici dell'impianto, la cabina, le porte di cabina o di piano, le funi di impianto e il limitatore di velocità. Anche l'aggiunta di nuovi dispositivi o l'introduzione di nuovi elementi strutturali e gli stessi interventi di adeguamento alla normativa di sicurezza attengono al funzionamento dell'ascensore e quindi alla sua manutenzione, anche quando comportano l'esecuzione di opere nuove (Cass. 25 marzo 2004, numero 5.975).